

ATTO DD 857/A1709C/2020**DEL 01/12/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

OGGETTO: L.r. 5/2018. Riparto del fondo agli ATC/CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole disponibile sul fondo ARPEA e autorizzazione ad ARPEA alla liquidazione.

Visto l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

vista la l.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" che all'art. 28, comma 7 prevede che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purchè non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.";

visto l'articolo 30, comma 2, della l.r. suddetta L.r. 5/2018 che prevede che tra le materie inerenti la gestione faunistico-venatoria, alle cui spese derivanti dall'attuazione della legge medesima si fa fronte con risorse finanziarie già allocate nella Missione 16 - Programma 16.02, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, siano comprese tra l'altro quelle per la prevenzione, il risarcimento e l'accertamento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

vista la D.G.R. n. 114 - 6741 del 3 agosto 2007 che ha stabilito i criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;

vista la D.G.R. n. 115 - 6742 del 3 agosto 2007 che ha ridefinito le modalità di riparto del fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole;

vista la D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2008 con la quale sono state inserite nuove determinazioni in

merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile e al riparto del fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole;

vista la D.G.R. n. 39 - 1966 del 31 luglio 2015 “Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi” con la quale si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

vista la D.G.R. n. 36 - 7297 del 30 luglio 2018 con cui sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2018;

vista la D.G.R. n. 36 - 8647 del 29 marzo 2019 che a integrazione della D.G.R. 128 – 9452 del 1 agosto 2008 ha definito nuove condizioni per il trasferimento delle risorse da parte della Regione;

vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 5 della l.r. n. 16/2002 che dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.r. n. 17/1999;

tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la D.G.R. n. 18-3471 del 13 giugno 2016 che conferisce all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l'incarico per l'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 16/2002 – Disposizioni per il rinnovo;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 28 maggio 2020 (rep.n. 99 dell'11 giugno 2020) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14/07/2020 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata, e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione con nota prot. 5957 del 29/07/2020;

dato atto che presso ARPEA è stato istituito il “fondo caccia” al quale afferiscono i fondi necessari per la liquidazione delle risorse relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di cui all'articolo 30, l.r. 5/2018;

preso atto dell'impegno n. 12747/2019 di euro 500.000,00 assunto con D.D. n. 1218 del 24 dicembre 2019;

dato atto che le risorse finanziarie di cui all'impegno n. 12747/2019 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 305.559,98 e risultano pertanto disponibili euro 191.440,02;

preso atto dell'impegno n. 12749/2019 di euro 300.000,00 assunto con DD n. 1220 del 24 dicembre 2019;

preso atto dell'impegno n. 244/2020 di euro 500.000,00 assunto con DD n. 1046 del 18 ottobre 2018;

dato atto che gli importi impegnati sono stati liquidati con i medesimi provvedimenti ad ARPEA;

rilevato che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata e tenuto conto delle compensazioni, gli importi destinati al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica a favore di quegli ATC e CA che

hanno ottemperato a quanto previsto dalle deliberazioni n. 114 - 6741 del 3 agosto 2007, n. 115 - 6742 del 3 agosto 2007 e n. 128 - 9452 del 1 agosto 2008 come integrata dalla D.G.R. n. 36 - 8647 del 29 marzo 2019, producendo inoltre la documentazione relativa, conservata agli atti del Settore, ammontano ad euro 100.286,75 per l'anno 2017 e ad euro 527.963,60 per l'anno 2018 per un totale pari ad euro 628.250,35;

dato atto che al riparto concorre l'importo di euro 15.986,00 per i danni causati fauna selvatica non venabile, rendicontato da parte dell'ATC CN4, che per mero errore materiale non era stato conteggiato nel precedente riparto 2017 stabilito con D.D. n. 512 del 24 aprile 2019 e già erroneamente citato nella DD n. 320 del 25 maggio 2020;

valutato che occorre liquidare a saldo, all'ATC AL2 e al CA CN7 per l'anno 2017 e ai restanti enti per l'anno 2018, gli importi indicati nella tabella sottostante per un totale pari ad euro 628.250,35:

COMITATO DI GESTIONE	IMPORTO RIPARTITO DA LIQUIDARE
ATC CN2	€ 24.388,74
ATC TO5	€ 75.898,01
ATC AL2	€ 43.324,73
ATC BI1	€ 163.648,50
ATC CN4	€ 76.977,81
ATC NO1	€ 85.382,26
ATC NO2	€ 101.488,51
CA CN4	€ 28.163,59
ATC VCO3	€ 28.978,20

considerato che con il presente atto, con il quale si provvede al riparto di euro 628.250,35, sono stati totalmente ripartiti l'importo pari ad euro 191.440,02 relativo all'impegno n. 12747/2019 e l'importo pari ad euro 300.000,00 relativo all'impegno n.12749/2019, mentre dell'impegno n. 244/2020 assunto con D.D. n. 1046 del 18 ottobre 2018 di euro 500.000,00 residua l'importo di euro 363.189,67;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsti dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" ;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articoli 17 e 18 della l.r. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l.r. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria;
- D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata:

- di procedere, ai sensi della D.G.R. 37 - 7298 del 30 luglio 2018, al riparto, a titolo di saldo, dell'importo pari ad euro 628.250,35, destinato alla prevenzione al risarcimento e all'accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole da parte degli ATC e dei CA per l'anno 2017 all'ATC CN2 e all'ATC TO5 e ai restanti enti per l'anno 2018, come riportato nella tabella seguente:

COMITATO DI GESTIONE	IMPORTO RIPARTITO DA LIQUIDARE
ATC CN2	€ 24.388,74
ATC TO5	€ 75.898,01
ATC AL2	€ 43.324,73
ATC BI1	€ 163.648,50
ATC CN4	€ 76.977,81
ATC NO1	€ 85.382,26
ATC NO2	€ 101.488,51
CA CN4	€ 28.163,59
ATC VCO3	€ 28.978,20

- di autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore degli ATC e CA delle somme risultanti dalla lista n. 110 inclusa nelle procedure SIGOP e comportante una spesa complessiva di euro 628.250,35.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del

D.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino